

Contribuenti alla cassa, mentre in senato si discute di ulteriori modifiche al dl 4/2015

Imu agricola, ultima chiamata

Si paga entro oggi. Ma i criteri Istat fanno discutere

DI SERGIO TROVATO

Oggi è l'ultimo giorno per pagare l'Imu sui terreni che non fruiscono dell'esenzione. Il dl 4/2015, infatti, ha prorogato al 10 febbraio il termine di scadenza per versare l'imposta municipale. Oltre ai terreni agricoli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani, sono esonerati dal pagamento per il 2014 anche i terreni incolti. In seguito all'intervento nei giorni scorsi del ministero dell'economia e delle finanze (risoluzione 2/2015) sono stati fissati i patti, con l'espressa limitazione dei benefici fiscali nei comuni parzialmente montani ai soggetti che hanno la qualifica di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso in cui concedano in affitto o in comodato i terreni. Dell'agevolazione fruiscono anche coloro che non hanno i requisiti fissati dal nuovo dl 4/2015, sempre che risultavano esenti in base alle vecchie regole dettate dal decreto ministeriale del 28 novembre 2014. Per i titolari dei terreni che dovranno passare alla cassa, invece, il tributo va calcolato utilizzando l'aliquota di base del 7,6 per mille, in mancanza dell'adozione da parte del co-

Gli agricoltori: sterilizzare le sanzioni

L'Imu sui terreni chiama alla cassa i contribuenti tra mille incertezze. E dal mondo agricolo si leva la richiesta ai sindaci di sterilizzare le sanzioni per i ritardati pagamenti. Il decreto legge n. 4/2015, approvato in fretta e furia dal governo per rimediare al pasticcio generato dall'applicazione dei criteri altimetrici, non ha infatti scritto la parola fine sulla vicenda. Tanto che in commissione finanze del senato, dove è all'esame il ddl di conversione del provvedimento, si discute di nuove modifiche. A far discutere è la rigidità dei criteri Istat che costringono al pagamento molti comuni appartenenti alla cosiddetta

«collina povera». Un problema che ha portato Agrinsieme (il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di Cia, Confagricoltura e Alleanza delle cooperative italiane) a rivolgere un appello ai sindaci per la non applicazione degli interessi e delle sanzioni di mora per i ritardati pagamenti. Oggi in commissione finanze sono previste le audizioni di Anci e Legautonomie, ma il clou sarà domani quando verranno ascoltati i rappresentanti dall'Istat da cui i senatori si attendono maggiori chiarimenti sui criteri usati per attribuire ai comuni il requisito della montanità.

di coltivatore o iap. Altrimenti, l'agevolazione verrebbe estesa a coloro che non svolgono per professione abituale l'attività agricola e che non ritraggono da essa la loro fonte esclusiva o principale di reddito. Mentre per i terreni montani, agricoli e non coltivati, si prescinde dai requisiti.

Per i contribuenti che non hanno diritto all'esenzione, sia prima che dopo l'emanazione del dl 4/2015, e che sono tenuti a rispettare la scadenza del 10 febbraio per effettuare i versamenti, va ricordato che il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l'imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135. Coltivatori diretti e imprenditori professionali, iscritti nella previdenza agricola, devono invece determinare la base imponibile con un moltiplicatore ridotto pari a 75, a prescindere dal fatto che i terreni non siano coltivati. Anche per i terreni incolti va utilizzato il reddito dominicale per determinare l'imposta dovuta. L'aliquota è quella di base o, in alternativa, quella specifica deliberata dal comune. Il pagamento va effettuato con F24, utilizzando il codice tributo 3914, o bollettino di conto corrente postale centralizzato.

© Riproduzione riservata

mune di un'aliquota ad hoc.

L'esenzione dal pagamento dell'Imu, dunque, vale per il


disposto dall'articolo 1 del dl 4/2015. Anche se la cosiddetta

clausola di salvaguardia estende l'agevolazione ai terreni già esenti in base al decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e non a quelli già soggetti, come appunto i terreni non coltivati, alla questione della spettanza o meno dei benefici fiscali può essere data soluzione positiva, tenuto conto che il comma 3 del sopra

citato articolo 1 stabilisce che i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'anno d'imposta 2014. A sua volta il comma 5 richiama gli stessi criteri che

portano a escludere l'assoggettamento a imposizione dei terreni non coltivati.

Il legislatore ha mantenuto in vita i benefici relativi all'anno precedente per coloro che fossero in possesso dei requisiti, e per i quali l'esenzione si poteva considerare un diritto acquisito. L'esenzione Imu per i terreni agricoli parzialmente montani, come precisato nella risoluzione, produce effetti anche se gli immobili vengono dati in affitto o in comodato, a condizione che i titolari dei terreni abbiano la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Anche il titolare del terreno per fruire dell'agevolazione deve possedere i requisiti soggettivi



2014 anche per i terreni incolti. Per questi immobili, in effetti, la precedente disciplina li assoggettava a imposizione, mentre sono esenti in base a quanto